

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/521 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008, può essere applicata una riduzione forfettaria del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tale riduzione è stata fissata dal regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione ⁽⁴⁾ per il dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi. La riduzione si applica al saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1° gennaio 2017.
- (3) Al fine di beneficiare di detta riduzione forfettaria, tali quantitativi sono soggetti a norme specifiche. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1296/2008 stabilisce che, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria, la durata di validità dei titoli deve corrispondere a quella prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁵⁾. Tuttavia, la pertinente lettera di quest'ultima disposizione è stata soppressa dal regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽⁶⁾, che, insieme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto opportuno reintrodurre una norma relativa alla durata di validità dei titoli ai fini del regolamento (CE) n. 1296/2008. Per motivi di chiarezza, tale norma dovrebbe essere inserita direttamente nel regolamento (CE) n. 1296/2008.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1296/2008.
- (5) Per garantire la certezza del diritto, è opportuno precisare che la norma relativa alla durata di validità si applica a tutti i titoli rilasciati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/94. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/94.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/94 della Commissione, del 16 novembre 2017, che fissa una riduzione forfettaria del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente da paesi terzi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 7).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

